

**Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002 e sue integrazioni e modificazioni)**

- Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 2 Modifiche al Capo II del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 4 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 5 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 6 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 7 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 8 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 9 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 10 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 11 Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 12 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 13 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 14 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 15 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 16 Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 17 Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 18 Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 19 Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 20 Modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 21 Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 241/2002
- Art. 22 Entrata in vigore

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 1 del DPR 241/2002)*

1.L'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002 e sue integrazioni e modificazioni) è sostituito dal seguente:

<< Art. 1

*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci previsti nell'articolo 136 della legge regionale 2/2002, la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, le specializzazioni conseguibili, i casi di rinnovo dell'iscrizione agli albi e all'elenco previsti negli articoli 123 e 128 della legge regionale 2/2002 e le modalità di rinuncia e cessazione all'esercizio dell'attività di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, il trasferimento e l'aggregazione temporanea agli albi di altre Regioni o Province autonome, le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e del distintivo, le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci prevista nell'articolo 134 della legge regionale 2/2002.>>.

Art. 2

*(Modifica al CAPO II del DPRReg 241/2002)*

1. Al Capo II del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241 dopo le parole: <<Aspirante Guida Alpina>> sono aggiunte le seguenti: << e Accompagnatore di Media Montagna >>

Art. 3

*(Modifica all'articolo 2 del DPRReg 241/2002)*

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole :<<aspirante guida alpina>> sono aggiunte le seguenti:<<e accompagnatore di media montagna>> e le parole: << Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia>>;

b) al comma 2 dopo le parole: <<corsi organizzati dal collegio nazionale>> sono aggiunte le seguenti: <<o dal collegio regionale>>;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2.bis. Gli avvisi per le prove dimostrative attitudinali di ammissione ai corsi teorico-pratici emanati dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia possono prevedere il riconoscimento di crediti formativi:

a) alle guide naturalistiche, alle guide speleologiche, ai maestri di sci, sia per le prove dimostrative attitudinali di ammissione ai corsi che per la formazione di accompagnatore di media montagna;

b) agli accompagnatori di media montagna, sia per le prove dimostrative attitudinali di ammissione ai corsi che per la formazione di aspirante guida alpina.

2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2bis, in conformità dell'art. 137 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, si applicano anche a coloro che hanno conseguito il titolo abilitante alla professione di guida alpina e accompagnatore di media montagna, di guida speleologica e di maestro di sci, presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2 quater. I crediti formativi di cui al comma 2 bis, non possono essere in ogni caso superiori al 10% del totale dei punti previsti per le prove dimostrative attitudinali di ammissione ai corsi o per la formazione.>>.

Art. 4

*(Modifica all'articolo 3 del DPRReg 241/2002)*

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole:<< e aspirante guida alpina>> sono sostituite dalle seguenti:<<, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna>>;

b) al comma 2, dopo la parola: <<Commissione>> è inserita la seguente:<<regionale>>; alla lettera a) le parole <<Direttore regionale del commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direttore centrale competente in materia>>; alla lettera c) le parole << in possesso del diploma di istruttore, designati dal >> sono sostituite da << rappresentanti del>>;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<< 2.bis Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia è nominato un dipendente della Direzione competente in materia, di categoria non inferiore alla "C", o un suo sostituto, che funge da segretario della Commissione regionale.

2.ter. La Commissione regionale può istituire, al proprio interno, delle sottocommissioni suddivise per competenza per materia per lo svolgimento delle prove e attività così come previste al comma 1.>>.

Art. 5

*(Modifiche all'articolo 4 del DPRReg 241/2002)*

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

<< 1. Le guide alpine-maestri di alpinismo, gli aspiranti guida alpina e gli accompagnatori di media montagna, iscritti agli albi e all'elenco previsti nell'articolo 123 della legge regionale 2/2002, sono tenuti, a pena di decadenza dall'iscrizione agli albi e all'elenco, a frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale o a seguire l'aggiornamento professionale secondo il Regolamento per la formazione continua emanato dal Conagai (Coll. Naz. Guide Alpine) e le relative linee guide, salvo gravi e comprovati motivi accertati con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia>>;

b) al comma 3, lettera b) le parole <<aspirante guida alpina e guida alpina>> sono sostituite dalle seguenti: <<guida alpina, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna>>

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Nel caso di impossibilità a frequentare i corsi, per malattia o per comprovati motivi di forza maggiore, la guida alpina-maestro di alpinismo, l'aspirante guida alpina o l'accompagnatore di media montagna sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione agli albi e all'elenco previsti nell'articolo 123 della LR 2/2002 è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei soggetti interessati>>.

#### Art. 6

*(Modifiche all'articolo 5 del DPRReg 241/2002)*

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole:<<guide alpine-maestri di alpinismo>> sono inserite le seguenti:<<e gli aspiranti guida alpina >> e dopo le parole: << definite dal>> sono inserite le seguenti :<< Conagai (Coll. Naz. Guide Alpine) o dal>>;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<< 1.bis Gli accompagnatori di media montagna, possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia, la specializzazione di accompagnatore su neve. Restano individuate, quali aree di attività di competenza della professione dell'accompagnatore di media montagna, gli itinerari e percorsi classificati con indici di difficoltà E (Sentiero escursionistico) ed EE (Sentiero per escursionisti esperti), secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche, ad esclusione dei terreni che richiedono comunque l'uso di materiale e tecniche alpinistiche.>>.

#### Art. 7

*(Modifica all'articolo 6 del DPRReg 241/2002)*

1.All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 241/2002, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<essere svolto da guide alpine-maestri di alpinismo>>, le parole <<e da aspiranti guide alpine>>, sono sostituite dalle seguenti: <<, da aspiranti guide alpine e da accompagnatori di media montagna>>;

b) dopo le parole << iscritti al relativo albo>> sono aggiunte le seguenti: <<o elenco>>;

c) le parole <<in ogni caso il numero degli aspiranti guida alpina>> sono sostituite dalle seguenti: << in ogni caso il numero complessivo degli aspiranti guida alpina e degli accompagnatori di media montagna>>.

#### Art. 8

*(Modifica all'articolo 7 del DPRReg 241/2002)*

1.All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole<<iscrizione all'albo>> sono inserite le seguenti: <<e all'elenco>>;

b) al comma 1 dopo le parole<<iscrizione agli albi>> sono inserite le seguenti: <<e agli elenchi>>;

c) al comma 2 lettera a) dopo le parole<<relativo albo>> sono inserite le seguenti: << o elenco>>;

#### Art. 9

*(Modifica all'articolo 8 del DPRReg 241/2002)*

1.All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: << aspirante guida alpina >> sono sostituite dalle seguenti: << aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna >> e dopo le parole << all'albo >> sono inserite le seguenti: << e all'elenco >>;
- b) al comma 2 dopo le parole << all'albo >> sono inserite le seguenti: << e all'elenco >>;
- c) al comma 3 dopo le parole: << e gli aspiranti guida alpina >> sono sostituite dalle seguenti: << gli aspiranti guida alpina e gli accompagnatori di media montagna >>.

#### Art. 10

*(Modifica all'articolo 9 del DPR 241/2002)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: << e gli aspiranti guida alpina >> sono sostituite dalle seguenti: << gli aspiranti guida alpina e gli accompagnatori di media montagna >>, dopo le parole : <<albi>> sono inserite le parole: <<o elenchi>>, dopo le parole <<cancellare dagli albi>> sono inserite le seguenti: <<o dagli elenchi>> e dopo le parole : <<hanno trasferito l'iscrizione all'albo>> sono inserite le parole: <<o all'elenco>>;
- b) al comma 2 bis le parole: << e gli aspiranti guida alpina >> sono sostituite dalle seguenti: << gli aspiranti guida alpina e gli accompagnatori di media montagna >>, dopo le parole: <<iscrizione all'albo>> sono inserite le seguenti: <<o all'elenco>>.

#### Art. 11

*(Modifica all'articolo 10 del DPR 241/2002)*

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: << e gli aspiranti guida alpina >> sono sostituite dalle seguenti: << gli aspiranti guida alpina e gli accompagnatori di media montagna >>;
- b) al comma 2 dopo le parole: << iscrizione all'albo >> sono inserite le seguenti: << e all'elenco >>.

#### Art. 12

*(Modifica all'articolo 11 del DPR 241/2002)*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 le parole: << Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario >> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore centrale competente in materia >>.

#### Art. 13

*(Modifica all'articolo 12 del DPR 241/2002)*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola: << Commissione >> è inserita la seguente: << regionale >>;
  - b) alla lettera a) le parole: << Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario >> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore centrale competente in materia >>;
  - c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  
<< 2.bis. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia è nominato un dipendente della Direzione centrale competente in materia, di categoria non inferiore a "C", o un suo sostituto, che funge da segretario della commissione regionale.
- 2.ter. La Commissione regionale può istituire, al proprio interno, delle sottocommissioni suddivisi per competenza per materia per lo svolgimento delle prove e attività così come previste al comma 1.
2. quater. I componenti sostituiti di cui al comma 2, lettere b) e c), possono operare in sostituzione di tutti i componenti effettivi di cui alle lettere b) e c) in caso di assenza o impedimento degli stessi >>.

#### Art. 14

*(Modifica all'articolo 13 del DPR 241/2002)*

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: << Direttore del Servizio degli affari amministrativi e contabili >> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore del servizio competente in materia>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<< 3.bis Nel caso di impossibilità a frequentare i corsi, per malattia o per comprovati motivi di forza maggiore, la guida speleologica-maestro di speleologia o l'aspirante guida speleologica sono tenuti a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione agli albi previsti nell'articolo 128 della LR 2/2002 è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei soggetti interessati.>>.

#### Art. 15

*(Modifica all'articolo 14 del DPR 241/2002)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 dopo la lettera c) sono aggiunti:

<< c-bis) accompagnamento soggetti con disabilità fisica, mentale o visiva, nelle attività di competenza;

c-ter) salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in cui possono operare le guide speleologiche-maestri di speleologia;

c-quater) archeologia speleologica;>>.

#### Art. 16

*(Modifica all'articolo 19 del DPR 241/2002)*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è così sostituito:

<<4. Il Collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli Venezia Giulia comunica alla Direzione centrale competente in materia le caratteristiche del distintivo (dimensioni, forma e colori) e ogni sua variazione. Il distintivo deve recare l'indicazione del numero di iscrizione all'albo professionale, nonché la dicitura «guida speleologica del Friuli Venezia Giulia» o «aspirante guida speleologica del Friuli Venezia Giulia».>>;

b) al comma 5, la parola <<cartoncino>> è sostituita dalla seguente: <<materiale>> e sono soppresse le parole <<di dimensioni massime pari a 8,5 centimetri di lunghezza e 5,3 di larghezza>>.

#### Art. 17

*(Modifica all'articolo 20 del DPR 241/2002)*

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: << Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario>> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore centrale competente in materia>>.

b) al comma 4 dopo le parole <<campione del mondo>>, sono soppresse le parole << nei quattro anni precedenti la data di svolgimento del corso>>.

#### Art. 18

*(Modifica all'articolo 21 del DPR 241/2002)*

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 le parole <<di cui all'articolo>> sono sostituite con le parole: << previste nell'articolo>>

2. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 dopo la lettera b) sono aggiunti:

<< c) gli atleti che, almeno una volta nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda, siano risultati iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci (FIS), per le corrispondenti discipline: con meno di 50,00 punti per la disciplina dello sci alpino; con meno di 50,00 punti per la disciplina del fondo;

d) gli atleti che abbiano conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali nelle discipline dello snow-board.>>.

#### Art. 19

*(Modifica all'articolo 23 del DPR 241/2002)*

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al comma 2 lettera a) le parole: << Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario >> sono sostituite dalle seguenti: << Direttore centrale competente in materia >> e la lettera d) viene soppressa;  
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
<< 1.bis. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia è nominato un dipendente della Direzione centrale competente in materia, di categoria non inferiore a "C", o un suo sostituto, che funge da segretario della commissione regionale.>>.

Art. 20

*(Modifica all'articolo 25 del DPR 241/2002)*

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) le lettere b) ed e) sono abrogate;  
b) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:  
<< f-bis) insegnamento dell'inglese applicato alla tecnica sciistica e all'accoglienza dell'utente;  
f-ter) insegnamento della tecnica del free-ride;  
f-quater) altre specializzazioni in discipline correlate alla professione di maestro di sci che siano di volta in volta definite dal Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.>>

Art. 21

*(Modifica all'articolo 28 del DPR 241/2002)*

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) al comma 2, dopo le parole <<sono rilasciati>>, è aggiunta la seguente <<esclusivamente>>.  
b) il comma 4 è così sostituito:  
<<4. Il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia comunica alla Direzione centrale competente in materia le caratteristiche del distintivo (dimensioni, forma e colori) e ogni sua variazione.>>  
c) al comma 5, la parola <<cartoncino>> è sostituita dalla seguente: <<materiale>> e sono sopresse le parole <<di dimensioni massime pari a 8,5 centimetri di lunghezza e 5,3 di larghezza>>.

Art. 22

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE